



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 75

Seduta del 29 DICEMBRE 2015

**OGGETTO:** PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCHI TELEFONICI ED ON LINE COMMISSIONATA A SEAT PAGINE GIALLE SPA DALLA EX COMUNITÀ MONTANA APPENNINO PISTOIESE (FATTURE NN. AC00185052 DELL'11.04.2011 E AC00292464 DEL 19.05.2011). TRANSAZIONE EX ART. 1965 C.C.

*L'anno duemilaquindici, e questo giorno Ventinove del mese di Dicembre alle ore 16,15 nella sala "Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.*

*Risultano presenti N. 9 Componenti ed assenti N. 2, come segue:*

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
VANNI RINALDO	X	
BALDI GIAN LUCA	X	
BELLANDI GIUSEPPE		X
BILLERO ROSALIA		X
CELESTI ANNA MARIA IDA	X	
FERRARI DAVIDE LUCA	X	
GALLIGANI PIER LUIGI	X	
GIOVANNELLI ALESSANDRO	X	
INNOCENTI SABRINA	X	
MANGONI GIACOMO	X	
ROMITI GABRIELE	X	

*Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente*

*Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosa Apolito incaricato della redazione del presente verbale.*

*Scrutatori Sigg: BALDI GIAN LUCA – CELESTI ANNA MARIA IDA – INNOCENTI SABRINA*

OGGETTO: PRESENZA PUBBLICITARIA SU ELENCHI TELEFONICI ED ON LINE COMMISSIONATA A SEAT PAGINE GIALLE SPA DALLA EX COMUNITÀ MONTANA APPENNINO PISTOIESE (FATTURE NN. AC00185052 DELL'11.04.2011 E AC00292464 DEL 19.05.2011). TRANSAZIONE EX ART. 1965 C.C.

Il Presidente introduce l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dalla Dirigente dei Servizi Amministrativi Dott.ssa Rosa Apolito. Invita poi la Dirigente responsabile ad illustrare la proposta in dettaglio

Dott.ssa Rosa Apolito OMISSIS intervento nel file audio (1 m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta il Presidente invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Prendono quindi la parola nell'ordine:

Consigliere Baldi OMISSIS intervento nel file audio (4m c.a)  
Presidente Vanni " " " " " (6m c.a)

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.

Pertanto

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udata la relazione illustrativa;
- Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente (Allegato 1);
- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (Allegato A);
- Visto il parere dei Revisori dei Conti (Allegato B);
- Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata dal Presidente

Presenti: 9

Voti favorevoli n. 8 (Vanni, Baldi, Ferrari, Galligani, Giovannelli, Innocenti, Mangoni, Romiti)

Astenuti 1 (Celesti)

**DELIBERA**

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "1" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;
- 2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio della seduta;
- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 9

Voti favorevoli n. 8 (Vanni, Baldi, Ferrari, Galligani, Giovannelli, Innocenti, Mangoni, Romiti)

Astenuti 1 (Celesti)



# Provincia di Pistoia

## Servizi Amministrativi

Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 - ☎ 0573-3741

**ALLEGATO 1**

**OGGETTO: Presenza pubblicitaria su elenchi telefonici ed on line commissionata a Seat Pagine Gialle SpA dalla ex Comunità Montana Appennino Pistoiese (Fatture nn. AC 00185052 dell'11.04.2011 e AC00292464 del 19.05.2011). Transazione ex art. 1965 c.c.**

### Proposta di Deliberazione di Consiglio Provinciale

Richiamato l'art. 42 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 71 dello Statuto della Provincia di Pistoia;

Visto il Decreto presidenziale n. 237 del 21.07.2015 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dei servizi amministrativi ;

Vista la LR. Toscana 68/2011 e s.m.i, art.78/bis, che ha disposto l'estinzione della Comunità Montana Appennino Pistoiese a decorrere dal 01/12/2012 con il subentro a tutti gli effetti della Provincia di Pistoia;

#### **Premesso che:**

In data 23.01.2015 l'Avv. Carlo Eugenio Casini, per conto della società Seat Pagine Gialle Italia S.p.a., poi divenuta Seat Pagine Gialle spa, notificava alla Provincia di Pistoia ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo telematico n. 7315/14, emesso dal Tribunale di Firenze nel procedimento R.G. n. 15689/2014 per la somma, non corrisposta, di € 10.434,45 oltre interessi e spese;

Nell'atto suddetto la società sosteneva di aver eseguito ordini pubblicitari commissionati dalla disciolta Comunità montana Appennino P.se, poi rimasta inadempiente, per gli anni 2010 e 2011, come da ordini nn. Z5840813 e Z5840805, a fronte dei quali la società ricorrente aveva emesso le fatture nn. AC00292464 del 19.05.2011 e AC 00185052 dell'11.04.2011, allegate al ricorso insieme all'estratto conto autentico del libro IVA;

Il ricorso in questione veniva notificato alla Provincia di Pistoia giacché questa, a seguito dello scioglimento della Comunità Montana Appennino Pistoiese, era subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Ente disciolto, ai sensi dell'art. 75 L.R.T. n. 68/11;

A seguito di accurata verifica proveniente dall'allora Dirigente del Servizio Economato dell'Ente, dott.ssa Ilaria Ambrogini, basata sull'istruttoria condotta, alla luce delle risultanze documentali reperite e presenti a quel momento presso l'Ente, dal dirigente di Staff Unità di progetto per la gestione dei rapporti con i Comuni, dott.ssa Rosa Apolito, in atti, con la quale, in sintesi venivano evidenziate i seguenti motivi ostativi al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio:

a ) non era stato possibile acquisire la documentazione riflettente l'effettiva prestazione, stante il tempo trascorso dalla data della stessa. Anche i tentativi di ottenere i dati necessari direttamente da Seat Pagine Gialle non avevano conseguito un utile esito;

- b) L'obbligazione era stata assunta da soggetto non legittimato alla stipulazione di contratti e all'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. L'acquisizione di cui trattasi risultava, pertanto, assunta in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 191 del D.Lgs 267/2000;
- c) L'inadeguatezza della documentazione a suo tempo disponibile, non permetteva l'apprezzamento del servizio reso in termini di "utilitas" per l'Ente. La mancanza dei necessari riscontri, inoltre, aveva indotto erroneamente a ritenere che il servizio potesse aver riguardato l'inserimento delle utenze riguardanti i comuni facenti parte della Comunità Montana e non dell'Ente stesso;

l'Avvocatura Generale provinciale, ritenute valide le ragioni che portavano a sostenere la difesa dell'Ente in giudizio, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo in parola;

### **Considerato che:**

Nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Firenze in seguito a detta opposizione, R.G. n. 3534/15, la ditta Seat Pagine Gialle spa, produceva nuova documentazione a sostegno dell'inadempienza alle condizioni di pagamento previste nei contratti sopra richiamati; in particolare depositava, fra l'altro:

a) prova dell'avvenuta prestazione, limitatamente alla pubblicazione degli ordini pubblicitari de quibus sugli elenchi cartacei - dei Comuni aderenti - "Pagine bianche" e "Pagine gialle" dei numeri telefonici dei servizi della Comunità Montana Appennino Pistoiese per l'assolvimento dei fini istituzionali dell'Ente; per la pubblicazione on line non venivano invece fornite sufficienti prove documentali;

b) prova dell'avvenuto pagamento della prima rata dei due contratti - di durata biennale - per i quali lamentava l'inadempienza al pagamento della seconda rata portata dall'importo delle due fatture alla base del decreto ingiuntivo, circostanza che aveva indotto la società a ritenere legittimamente rappresentato l'Ente, nella persona dell'allora economo ;

Alla luce di tale nuova produzione, si prendeva atto che le prestazioni assicurate dalla ricorrente in favore della C.M. Appennino P.se, ora Provincia di Pistoia:

-erano state effettivamente svolte, ma limitatamente alla parte inerente alla pubblicazione su elenchi cartacei (ordine n. Z5840813 corrispondente alla fattura n. AC00292464 del 19.05.2011);

-erano state ordinate da funzionario apparentemente legittimato in base al principio di buona fede, per precedenti pagamenti andati a buon fine e riferiti agli stessi ordinativi;

### **Rilevato che:**

poiché la prova fornita da controparte riguardava soltanto il servizio di pubblicazione su elenchi cartacei, veniva richiesta prova della pubblicazione on line alla base dell'ordine Z5840805 e correlata fattura AC 00185052 dell'11.04.2011 dell'importo di € 3.728,59, anche al fine di valutare l'opportunità di addivenire ad una soluzione bonaria;

relativamente alla richiesta di integrazione documentale, non è stata fornita una prova incontestabile e completa della pubblicazione on line, anche in ragione della natura stessa del servizio;

In esito a tali atti è stato raggiunto un accordo per la definitiva composizione della lite in questo senso: abbandono del giudizio pendente presso il tribunale di Firenze, a fronte del pagamento, entro il 30 gennaio 2016 del capitale portato unicamente dalla fattura n AC00292464 del 19.05.11 di € 6.705,86 per prestazione congruamente dimostrata, previa detrazione del 10% quale utile d'impresa pari ad € 670,58, spese legali compensate, per un totale complessivo di € 6.035,28. IVA compresa.

Accertato che la suddetta soluzione transattiva appare vantaggiosa per l'Ente, sulla base delle seguenti considerazioni, **come da relazione dell'Avvocatura, in atti:**

- a) sono stati prodotti in giudizio dalla controparte i documenti che comprovano l'avvenuta esecuzione degli ordini commissionati per conto della disciolta C.M. Appennino P.se, ora Provincia di Pistoia, a dimostrazione dell'effettiva esecuzione della pubblicità richiesta nell'interesse di detto Ente disciolto (limitatamente alla fattura n AC00292464 del 19.052011);
- b) il giudizio si concluderebbe verosimilmente con l'accoglimento della domanda di pagamento dell'intero importo portato dalle due fatture, senza detrazione dell'utile d'impresa;
- c) oltre a tale somma l'Ente sarebbe sicuramente condannato al pagamento degli interessi moratori maturati dall'emissione delle fatture fino all'effettivo saldo;
- d) per il principio della soccombenza, l'Ente sarebbe tenuto a pagare anche le spese di lite al legale della controparte.

**Considerato che:**

- la pubblicazione dei numeri telefonici negli elenchi ha inteso garantire all'utenza informazioni funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici erogati dall'ente ;
- la pubblicazione dei numeri telefonici sui predetti elenchi è gestita in esclusiva dalla Società SEAT PAGINE GIALLE SpA; Quest'ultima garantisce la distribuzione degli abbonamenti ai residenti che utilizzano l'elenco quale strumento principale per il reperimento dei recapiti di interesse e quindi anche quello della Comunità Montana;
- la dichiarazione di congruità del prezzo è assorbita dalla esclusività della gestione della pubblicazione degli elenchi ufficiali da parte di Seat pagine Gialle SpA;
- il servizio offerto ha rappresentato valido strumento di informazione, tenuto conto altresì che la popolazione residente in zona montana (definita zona svantaggiata), con indici di invecchiamento superiori alla media nazionale, non è dedita all'uso delle nuove tecnologie (internet);
- gli affidamenti della tipologia trattata, trovano collocazione nelle attività pubblicitarie dell'Ente, in quanto funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e della modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività (Corte dei conti Sez. Lombardia -Delibere n. 1076 del 23.12.2010 e n. 142 del 15.3.2011); si ricordano infatti i numerosi servizi di diretto impatto con la cittadinanza, di competenza del disciolto Ente:
  - prevenzione antincendio boschivo su tutto il territorio provinciale;
  - autorizzazione taglio boschivo e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, ai sensi della L.R. 39/00;
  - commercializzazione legna da ardere e lotti boschivi;
  - difesa civica per i comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Piteglio, San marcello Pistoiese, Sambuca Pistoiese;
  - contribuenza consortile per il territorio di competenza;

**Riconosciuti** pertanto i presupposti per poter legittimamente concludere la transazione stante l'utilitas della prestazione eseguita (limitatamente alla pubblicazione cartacea) dalla Società ricorrente in coerenza con i fini istituzionali dell'Ente;

Visto l'art. 1965 c.c. che recita "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro".

Dato atto che la somma complessiva di € 6.035,28 troverà copertura finanziaria al Bilancio 2015 mediante prelevamento dal Fondo di riserva a seguito dell'approvazione della variazione di bilancio in corso;

Vista la delibera 88/2014 della Corte dei Conti sez. reg. controllo Puglia che richiama le delibere n. 5/2014 della Corte dei Conti sez. reg. controllo Liguria e n. 345/13 della Corte dei Conti sez. reg. controllo Piemonte, secondo cui: “...*al fine di individuare, in concreto, se l'atto (di transazione ndr) debba essere preceduto dal parere dell'Organo di Revisione, non è rilevante la natura della transazione (giudiziale o stragiudiziale), ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera di Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali...*”;

Visto l'art. 239 co. 1 lettera B) n. 6 del Tuel che prevede la competenza dell'Organo di Revisione al rilascio di pareri in materia di transazioni;

Ritenuto pertanto opportuno dare indirizzi al dirigente competente ai fini della sottoscrizione del contratto di transazione secondo lo schema predisposto dall'Avvocatura Generale provinciale

Visto il D.lgs. n° 267/2000 ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Dato atto che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in materia dalla vigente normativa nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure;

Per tutto quanto sopra

### **SI PROPONE**

1. di prendere atto che la ditta Seat Pagine Gialle spa ha effettivamente dato esecuzione agli ordini pubblicitari unicamente alla base della fattura in premessa citata, in favore della C.M. Appennino P.se, ora Provincia di Pistoia, e che da tali prestazioni è derivata un'utilitas per l'Ente, come dettagliatamente specificato in premessa;
2. di riconoscere quindi a titolo transattivo alla Ditta Seat Pagine Gialle spa la somma di € 6.705,86, pari al solo capitale della fattura n AC00292464 del 19.05.2011, detratto il 10% quale utile d'impresa, dietro rinuncia al pagamento della fattura n AC00185052 del 11.04.2011 di € 3.728,59, per la definitiva composizione della vertenza, con l'abbandono da parte della Società del giudizio pendente davanti al Tribunale di Firenze, a spese compensate e quindi per un ammontare complessivo di spesa di € 6.035,28 a saldo e stralcio di ogni e qualsivoglia pretesa a fronte di €. 10.434,45, oltre interessi e spese richiesti;
3. di dare mandato al dirigente competente per l'approvazione del contratto di transazione secondo lo schema redatto dal Servizio Avvocatura e alla successiva stipula dell'atto;
4. di trasmettere il seguente provvedimento all'Organo di Revisione per l'espressione del proprio parere ai sensi dell'art. 239 co.1 lett. B) n°6 del TUEL;
5. di trasmettere il presente atto alla Procura regionale della sezione della Corte dei Conti della Toscana;
6. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi e sul sito internet dell'Ente;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL., stante l'urgenza di definire l'accordo transattivo in tempo utile per evitare ogni aggravio di spese;
8. di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato


entro 120 gg dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 gg dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza.

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto previsto in materia dalla vigente normativa nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure. Necessita di parere di regolarità contabile ex art. 49 c.1 TUEL.

22.12.2015

Il Dirigente dei Servizi Amministrativi

Dott.ssa Rosa Apolito





Allegato A

**Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000**

Proposta di Deliberazione di Consiglio provinciale

**OGGETTO: Presenza pubblicitaria su elenchi telefonici ed on line commissionata a Seat Pagine Gialle SpA dalla ex Comunità Montana Appennino Pistoiese (Fatture n. AC00292464 del 19.05.2011 e n. AC00185052 del 11.04.2011). Transazione ex art. 1965 c.c.**



**Provincia di Pistoia**

**Servizi Amministrativi**


Piazza S. Leone n. 1 - 51100 PISTOIA. C.F. 00236340477 -

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.  
Il provvedimento necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia, 22.12.2015

Il Dirigente



**Provincia di Pistoia**

**Servizi Finanziari**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime il seguente parere:

- Favorevole
- Il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente
- Non favorevole per le seguenti motivazioni:.....  
.....  
.....

Pistoia,

22/12/2015

Il Dirigente  
Dott. Renato Ferretti



**Parere n. 16 del 26 DICEMBRE 2015**

**OGGETTO: Presenza pubblicitaria su elenchi telefonici ed on line commissionata a Seat Pagine Gialle spa dalla ex Comunità Montana Appennino Pistoiese (Fatture nn. AC 00185052 dell'11.04.2011 e AC00292464 del 19.05.2011). Transazione ex art. 1965 c.c.**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**VISTO** l'art. 78 bis della L.R. Toscana n. 68/2011 con particolare riferimento alla parte che così dispone: "1. La Comunità Montana Appennino Pistoiese è estinta a decorrere dal 1° dicembre 2012... La Provincia succede, altresì, in tutti i rapporti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere I) ... omissis;

**CONSTATATO**

-che in data 23.01.2015 il Legale della società Seat Pagine Gialle Italia S.p.a., poi divenuta Seat Pagine Gialle spa, notificava alla Provincia di Pistoia ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo telematico n. 7315/14, emesso dal Tribunale di Firenze nel procedimento R.G. n. 15689/2014 per la somma, non corrisposta, di € 10.434,45 oltre interessi e spese, per l'asserita esecuzione di ordini pubblicitari commissionati dalla disciolta Comunità montana Appennino P.se, poi rimasta inadempiente, per gli anni 2010 e 2011, come da ordini nn. Z5840813 e Z5840805, a fronte dei quali la società ricorrente aveva emesso le fatture nn. AC00292464 del 19.05.2011 e AC 00185052 dell'11.04.2011;

-che l'Avvocatura Generale provinciale, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo RG. N. 3534/15 rilevata sia l'inadeguatezza della documentazione posta a sostegno della effettiva esecuzione della prestazione sia l'assunzione di atti e provvedimenti amministrativi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 191 del D.Lgs 267/2000 sia l'effettiva difficoltà di riscontro di "uilitas" per l'Ente,

- che la ditta Seat Pagine Gialle spa, nel corso del giudizio produceva nuova documentazione dimostrando che

- le prestazioni assicurate dalla ricorrente in favore della C.M. Appennino P.se, ora Provincia di Pistoia erano state effettivamente svolte seppur limitatamente alla parte inerente alla pubblicazione su elenchi cartacei (ordine n. Z5840813 corrispondente alla fattura n. AC00292464 del 19.05.2011);

le prestazioni sono state ordinate da funzionario apparentemente legittimato in base al principio di buona fede, per precedenti pagamenti andati a buon fine e riferiti agli stessi ordinativi.

Nessuna prova veniva fornita della pubblicazione on line alla base dell'ordine Z5840805 e correlata fattura AC 00185052 dell'11.04.2011 dell'importo di € 3.728,59;

**PRESO ATTO**

che è stato raggiunto il seguente un accordo per la definitiva composizione della lite: *"abbandono del giudizio pendente presso il tribunale di Firenze contro il pagamento, entro il 30 gennaio 2016 del capitale portato unicamente dalla fattura n AC00292464 del 19.05.11 di € 6.705,86 per prestazione congruamente dimostrata, previa detrazione del 10% quale utile d'impresa pari ad € 670,58, spese legali compensate, per un totale complessivo di € 6.035,28. IVA compresa"*.

-delle considerazioni esposte nella Relazione dell'Avvocatura sulla convenienza ad addivenire ad una definizione transattiva della suddetta controversia secondo le pattuizioni riportate nell'accordo sopraesposto;

**ATTESO** che la spesa di cui alla proposta di deliberazione in esame pari ad € 6.035,28 troverà copertura finanziaria al Bilancio 2015 mediante prelevamento dal Fondo di riserva a seguito dell'approvazione della variazione di bilancio in corso;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni;

**PRESA VISIONE:**

- del parere favorevole dell'Ufficio Avvocatura e del Dirigente D.ssa Di Paola Rosaria in ordine all'opportunità dei contenuti della transazione oggetto della presente proposta di deliberazione;
- del parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente Dr.ssa Rosa Apolito ;
- del parere di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente Dott. Renato Ferretti;

**VISTO** l'art. 239, c. 1 lett. b) 6 del TUEL che prevede la competenza dell'Organo di Revisione al rilascio di pareri in materia di transazioni;

**RICHIAMATA** la Delibera n. 88/2014 della Corte dei Conti sez. reg. controllo Puglia, che richiama le delibere n. 5/2014 della corte dei Conti sez. reg. controllo Liguria e n. 345/2013 della Corte dei Conti sez. reg. controllo Piemonte, secondo cui <<... al fine di individuare, in concreto, se l'atto (di transazione ndr.) debba essere preceduto dal parere dell'Organo di Revisione non è rilevante la natura della transazione (giudiciale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto procedimento che deve concludersi con Delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali...>>;

**RICHIAMATA** la stessa Delibera n. 345/2013 della corte dei Conti sez. reg. controllo Piemonte nella parte in cui si evidenzia che <<... La natura del parere, funzionale allo svolgimento delle competenze consiliari, evidenzia che l'obbligo riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a:

- passività in relazione alle quali non è stato assunto specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a), b) ed e) dell'art. 194 co. 1 TUEL;
- accordi che comportano variazioni di bilancio;
- accordi che comportano l'assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art. 42, co.2 lett. i) TUEL);
- accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permutate (art. 42, co. 2 lett. l) TUEL),

**ESPRIME**

in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto. Il Collegio ravvisa l'opportunità che gli uffici competenti dell'Amministrazione provvedano all'invio alla Corte dei conti competente degli atti relativi al presente provvedimento, anche per la valutazione di eventuali profili di responsabilità

Pistoia, 26 dicembre 2015

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Rag. Viviana Brazzini

Rag. Maurizio Prota

(Dott.ssa Lucia Bordigoni)


**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.**

**IL PRESIDENTE**

Rinaldo Vanni

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Rosa Apolito



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal ..... e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma - T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.*

***L'Incaricato della Segreteria***

*Pistoia,*

*Registrazione n.*

\_\_\_\_\_